



S E N T E N Z A N . 1 1 8 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73589

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele D'Aiuto (del foro di Vallo della Lucania), nonché elettivamente domiciliato a Castelnuovo Cilento (SA) in via Vigne n° 4 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* del 2° reparto – servizio Contenzioso della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso la sede di quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 2 maggio 2022 (omissis) *ex* militare dell'Esercito collocato in congedo dal 7 dicembre 2016 per permanente inidoneità al servizio e poi transitato nel personale civile del Ministero della Difesa, ha evidenziato che durante il servizio stesso, iniziato il 1° ottobre 1991, aveva partecipato a plurime missioni internazionali e nazionali; e che, a causa dei “... gravosi e prolungati disagi di carattere fisico e chimico ...” (pag. 6 del ricorso) a

suo dire precipuamente riconducibili a quelle missioni, aveva contratto una “gammopatia monoclonale di significato indeterminato” (in sigla: MGUS). In particolare l'odierno ricorrente ha lamentato che di tale patologia, accertata dalla Commissione medico ospedaliera con verbale del 21 ottobre 2015 ed altresì ascritta in ottava categoria, con decreto emesso il 6 settembre 2018 il Ministero della Difesa aveva negato la dipendenza da causa di servizio: così recependo il parere negativo formulato l'anno precedente dal Comitato per la verifica delle cause di servizio e, invece, rigettando l'istanza presentata dal Ferraiuolo il 27 aprile 2015.

Perciò, anche alla luce di una perizia medica di parte, egli ha domandato che di quella patologia venisse accertata la dipendenza da causa di servizio, con proprio “... conseguente diritto all'equo indennizzo” (pag. 9 del ricorso).

2. Con comparsa depositata il 5 gennaio 2023 si è costituito il Ministero della Difesa, eccependo il difetto di giurisdizione di questa Corte riguardo alla pretesa attorea concernente l'equo indennizzo, l'assenza di una previa istanza amministrativa finalizzata all'attribuzione della pensione privilegiata e la propria carenza di legittimazione passiva a quest'ultimo proposito, dovendosi ascrivere all'INPS tale legittimazione con conseguente chiamata in causa di detto ente previdenziale.

3. Dopo due rinvii d'ufficio, con memoria prodotta il 17 dicembre 2023 il Ferraiuolo ha replicato alle eccezioni avversarie e, nel merito, ha ribadito le ragioni ad asserito fondamento della domanda attorea.

Infine, all'udienza svoltasi l'indomani, la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente va declinata la giurisdizione di questa Corte riguardo

al capo di domanda concernente l'equo indennizzo: perché, attenendo tale istituto al rapporto di lavoro del (omissis) la giurisdizione deve ascrivere al giudice del rapporto stesso (*ex plurimis*: Cass. SS.UU. n° 11772/2022).

5. Tuttavia, nonostante tale declaratoria, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n° 12/2023 ed in virtù dell'istanza presentata il 27 aprile 2015 dal (omissis) (all. 1 al ricorso), in vista dell'eventuale attribuzione della pensione privilegiata risulta ammissibile il capo di domanda avente ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da lui lamentata.

6. Perciò, venendo al merito, nella relazione peritale Boccucci (all. 7 al ricorso) viene ampiamente riprodotta una ben argomentata pubblicazione di due medici del Policlinico San Matteo di Pavia, in cui viene nitidamente evidenziato che:

- “non sempre il riscontro di una gammopatia monoclonale ... è sinonimo di malattia tumorale”, perché “infatti vi sono le cosiddette gammopatie monoclonali di significato indeterminato (MGUS) che spesso restano invariate nel tempo senza sviluppare un tumore vero e proprio” (pag. 10);
- “la gammopatia è detta ‘di significato indeterminato’ poiché è incerta la sua origine e la sua evoluzione”, dato che “... in molti altri casi la gammopatia persiste imm modificata per decenni senza influenzare né la qualità di vita né la sopravvivenza” di colui che ne è affetto (pag. 13);
- “le cause [della MGUS] non sono note né si sa cosa distingue dal punto di vista biologico le forme evolutive da quelle stabili” (*ibidem*);
- altresì, tra i fattori ambientali presi in considerazione, quali l'esposizione a pesticidi o altri agenti chimici, le radiazioni o agenti infettivi, “... per nessuno è stata definitivamente comprovata la responsabilità” (*ibidem*);

- “la MGUS nella maggioranza dei casi resta stabile per parecchi anni, ma vi è un certa rischio di evoluzione in una malattia proliferativa ...”, con un “... rischio di trasformazione [che] può essere stimato nell’1% per anno” (*ibidem*);
- “il paziente con MGUS ha un quadro clinico del tutto asintomatico” (*ibidem*);
- “una MGUS non richiede alcun trattamento [terapeutico] ma solo periodici esami di *follow-up* per monitorare una possibile evoluzione” (*ibidem*).

Perciò, *stricto sensu*, la MGUS non può considerarsi una patologia; bensì il mero presupposto per la possibile e però assai poco probabile insorgenza di distinte patologie. Inoltre la sua eziologia è totalmente indimostrata, anche con specifico riguardo a talune delle cause prospettate nell’odierno ricorso.

Palesamente, infine, tali allegazioni attoree rendono superfluo disporre una consulenza tecnica d’ufficio riguardo alla dipendenza causale invocata dal Di Marino.

7. Nonostante il conseguente rigetto del capo di domanda avente ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia in questione, l’evidente peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73589, proposto da (omissis) contro il Ministero della Difesa:

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte riguardo al capo di domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo, indicando quale giudice munito di giurisdizione quello amministrativo;
- 2) rigetta il capo di domanda avente ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio riguardo alla patologia “gammopatia monoclonale di

significato indeterminato”;

3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 04.03.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli